

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE

N. 222

OGGETTO: *Pagamento fattura n. 0000665/03 del 21.02.2014 emessa dall'ASP di Palermo, per visita fiscale* XXXXXXXXXX

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di aprile, presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, via G. Mulè n. 1,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 dell'11.06.2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con l'intervento del Direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;

VISTO l'art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall'art. 52 della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26;

VISTA la circolare 29 febbraio 2008, n. 1232 dell'Assessorato regionale della sanità con la quale sulla base del parere reso dal Ministero della salute, prot. n. DGPROG/2-P/I.8.d.f./24764 del 20.07.2007, circa la non assoggettabilità ad onerosità delle visite fiscali operate nei confronti dei dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, ha ritenuto che detto parere costituisca atto di indirizzo per le aziende unità sanitarie locali al fine di un comportamento univoco nel territorio regionale;

VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13992 del 25/05/2008 nel punto in cui afferma che " *la visita fiscale disposta nell'interesse dell'Amministrazione non integra un LEA e si ritiene che essa, anche per il datore di lavoro pubblico, debba essere a titolo oneroso e non gratuito, fermo restando che l'attività di controllo medico legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza del lavoro rientra fra le funzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali che, ai sensi della normativa vigente, devono provvedere agli accertamenti e alle certificazioni* ";

VISTO il D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133, art. 71 commi 5 bis e 5 ter, nel quale viene, invece, ribadito che gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, effettuati dalle ASP, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche, rientrano nei compiti istituzionali del SSN, e di conseguenza, i relativi oneri restano a carico di dette aziende;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07/06/2010, pubblicata nella G.U.R.S. del 16 giugno 2010, nella quale sono stati dichiarati illegittimi i commi 5 bis e 5 ter dell'art. 71 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133;

VISTA la nota 09/07/2010, prot. n. 15588 recante "Visite fiscali effettuate dalle Aziende Sanitarie Provinciali nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia", nella quale l'Assessore della Regione Sicilia dispone, alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità sopra richiamata n. 207/2010, che le Aziende Sanitarie Provinciali, provvedano a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta decisione, ad addebitare alle Amministrazioni Pubbliche richiedenti, il costo degli accertamenti medico - legali effettuati sui dipendenti assenti dal servizio per malattia;

VISTA la nota 04/03/2013, prot. n. 2615, con la quale il CEFPAS ha richiesto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Servizio di medicina legale e fiscale, l'effettuazione del controllo medico legale dell'assenza per malattia di giorni tre, a decorrere dal 4/03/2013, della dipendente del Centro [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] e domiciliata [REDACTED], in via [REDACTED];

VISTO il referto medico legale n. 10688 del 6/03/2013 dell'ASP di Palermo, attestante l'effettuazione della visita domiciliare nei confronti della suddetta dipendente;

VISTA la fattura n. 0000665/03 del 21/02/2013 dell'ASP di Palermo, pervenuta a questo Centro in data 11/03/2014, riguardante la visita fiscale effettuata nei confronti della dipendente del CEFPAS [REDACTED], dell'importo complessivo di € 51,80, esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 14 della L. 537/93;

PRESO ATTO che il costo indicato nella suddetta fattura è conforme alle tariffe previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 maggio 2008;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento della suindicata somma di € 51,80 in favore dell'ASP di Palermo, la quale trova capienza nel pertinente conto del bilancio del Centro;

con l'assistenza del direttore amministrativo, il quale esprime parere favorevole,

DELIBERA

- Autorizzare il pagamento in favore dell'ASP di Palermo della somma di € 51,80, esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/72, come modificato dall'art. 14 della L. 537/93, a saldo della fattura n. 0000665/03 del 21/02/2013, riguardante la visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale (06/03/2013) nei confronti della dipendente del CEFPAS [REDACTED];
- Al pagamento della suddetta somma, che trova capienza nel pertinente conto del bilancio del CEFPAS, si provvederà mediante bonifico bancario alla [REDACTED], IBAN: [REDACTED], indicando nella causale "Pagamento fattura n. 0000665/03 del 2/02/2013".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Gianluigi M. Amico)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, li _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO